

# IL PONTE

*Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei*

Anno LXVII n. 1



gennaio 2011

## FUORI QUOTA

*Le bombe immaginarie* (Luca Baiada), 5 - *Terrore e terrori* (Luca Baiada), 6 - *È vissuto Mario Monicelli* (Luca Baiada e Daniela Gaudenzi), 7 - *L'audience premia i programmi che ci assomigliano* (Daniela Gaudenzi), 9 - *La magistratura oggi e il governo P2* (Vincenzo Accattatis), 11 - *Riflessioni su Fini di un illustre ex compagno di partito* (Alessandro Roveri), 13 - *Monopolio e diversità. Ancora sulla bontà delle affermative actions* (Mino Vianello), 15 - *Non è il paese che sognavo* (Silvia Calamandrei), 17 - *Il suicidio dei cattivi* (Carmelo Musumeci), 20 - *Fiamma Bianchi Bandinelli* (Roberto Barzanti), 21 - *Mario Tobino: un ritratto da vecchio* (Franco Petroni), 23.

## AGENDA POLITICA

- 25 RINO GENOVESE (con una nota di Marcello Rossi), *L'emancipazione dei servi*
- 29 ROBERTO BARZANTI, *Non ci salverà né un papa straniero né un istrione nostrano*
- 34 GIANCARLO SCARPARI, *La serenità del capo*
- 39 MASSIMO JASONNI, *L'insulto ai giudici*
- 43 LUCA BAIADA, *Wikileaks e l'Italietta*
- 51 VINCENZO ACCATTATIS, *La giustizia del re e quella della repubblica*

**AGENDA ECONOMICA**

- 55 BRUNO JOSSA, *Il pregio delle imprese democratiche*

**MEMORIA COME DOMANI**

- 62 TOMMASO NENCIONI, *L'internazionalismo alla prova del governo. La politica estera nel Psi: 1963-1966*  
75 GABRIELLA PALLI BARONI, *Alberto Moravia tra storia familiare, politica e letteratura*

**LA COOPERAZIONE**

- 82 ROBERTO FINESCHI, *La cooperazione in Marx*

**SGUARDI**

- 95 VITO ZAGARRIO, *Il fascismo in televisione*

**IMBARCO IMMEDIATO**

- 103 ALESSANDRA RECCIA, *Contadini del Sud*  
111 LUCA LENZINI, *Saba e Sereni: lettere 1946-1954*  
118 LUCA LENZINI, *Malaparte rivisitato, anzi no*  
121 MASSIMO JASONNI, *I sarcofaghi di Montale*

## LA GIUSTIZIA DEL RE E QUELLA DELLA REPUBBLICA

L'apparire e l'essere della giustizia, l'apparire diverso dall'essere: la toga, il rituale, la liturgia. La giustizia del re è giustizia-cerimoniale, quella della repubblica non lo dovrebbe, per essere invece giustizia laica, efficiente, a servizio dei cittadini.

Carlo il Temerario, spirito fanatico per l'ordine e la regola, che pur non lasciò dietro di sé che disordine, due o tre volte la settimana, dopo il pranzo, dava udienza pubblica, amministrava giustizia. In quel momento chiunque poteva accostarlo con una petizione. Tutti i nobili della sua casa erano obbligati ad assistere alla cerimonia, nessuno aveva il coraggio di mancare e sedevano, disposti accuratamente secondo il loro rango, ai due lati del passaggio che conduceva all'alto seggio del duca: «inginocchiati ai suoi piedi, erano i *maistres des requestes*, l'*audiecer* e un segretario, che leggevano le petizioni e le sbrigavano secondo che comandava il principe. [...] Dietro le balaustrate intorno alla sala si tenevano i dignitari inferiori»<sup>1</sup>.

La gara di cortesie e di attenzioni, che oggi ha assunto un carattere piccolo borghese, era di grande uso nella vita di corte del tempo. Ci si sentiva coperti da un'intollerabile vergogna se non si lasciava a i superiori il posto che spettava al loro rango. Allorché Filippo il Buono apprende che suo cugino, il Delfino, si è rifugiato nel Brabante per aver litigato con il padre, leva l'assedio di Deventer e corre in fretta a Bruxelles per dare il benvenuto all'illustre ospite. Più si avvicina l'incontro e più l'uno fa a gara a precedere l'altro negli atti di cortesia. Filippo ha una paura tremenda che il Delfino gli venga incontro; corre a spron battuto, mandando un messo dopo l'altro per ottenere che lo aspetti là dove si trova. Giura che se il figlio del re gli venisse incontro, volterebbe le spalle e andrebbe così lontano che l'altro non l'avrebbe più trovato ... Rinunziando umilmente al consueto fasto, Filippo entra a Bruxelles; smonta in fretta da cavallo,

<sup>1</sup> J. Huizinga, *L'autunno del Medioevo*, Firenze, Sansoni, 1966, p. 51.

davanti al palazzo, entra e procede di corsa. Scorge allora il Delfino che ha lasciato il suo appartamento con la duchessa e gli viene incontro nella corte a braccia aperte. Senza indugiare, il vecchio duca si scopre, si inginocchia per un istante, poi si rimette a correre. La duchessa trattiene il Delfino, affinché non possa fare un passo; invano il Delfino cerca di tenere fermo il duca per impedirgli di mettersi in ginocchio e poi di indurlo a rialzarsi. Ambedue piangono di commozione, e tutti gli spettatori con loro.

«La formalità di non voler lasciar partire un ospite» veniva «tirata avanti fino al fastidio». Questo ampolloso abbellimento della vita aveva il suo posto nelle corti principesche, nel quindicesimo secolo, quando «si disponeva del tempo e dello spazio richiesti per dedicarvisi».

### *I giudici dell'antico regime*

Nell'antico regime, in ogni luogo, si cercavano piccoli privilegi e distinzioni. Le lotte per le precedenze erano continue. «Tribunali e intendenti», scrive Toqueville, erano «assordati dal fracasso». Dopo aspra disputa, si era finalmente deciso che l'acqua benedetta dovesse essere data «al corpo dei giudici prima che a quello della città» e i giudici ne erano molto soddisfatti. Il parlamento esitava, ma il re aveva avvocato a sé la questione e aveva deciso di autorità «di dare la precedenza ai giudici», così costoro erano «cresciuti di autorità». Era tempo, la faccenda aveva ormai messo in fermento tutta la città: «se all'uno dei corpi si concede la precedenza nell'assemblea dei notabili, il corpo pretermesso non partecipa», perché afferma «che il suo onore non deve essere calpestato». «Il corpo dei parrucchieri della città di La Flèche decide di esprimere il suo risentimento perché la precedenza viene accordata ai fornai».

Negli incessanti attriti dell'amor proprio la vanità si rafforza, si affina. «I nostri antenati non conoscevano la parola individualismo [...] perché allora non c'era individuo che non appartenesse a un gruppo [...] ma ciascuno dei mille gruppi che componevano la società pensava solo a se stesso». In quel tempo si aveva «una specie di individualismo collettivo»<sup>2</sup>.

I poteri eminenti del re: rendere giustizia, prelevare le imposte, costituire un esercito<sup>3</sup> - «non mi ascolti per rendermi giustizia, quindi non sei un re»<sup>4</sup>. Il re ha il diritto di giudicare ciò che vuole e come

<sup>2</sup> A. de Toqueville, *L'ancien régime et la Révolution*, Paris, Gallimard, 1967, p. 175 ss.

<sup>3</sup> A. Lebigre, *La justice du Roi*, Paris, Albin Michel, 1988, p. 15.

<sup>4</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 34.

vuole, scrive lettere *de cachet e de grâce*<sup>5</sup>, è «fonte di giustizia». I parlamenti sono giudici di appello di ultima istanza e infiniti sono gli appelli: c'è una giustizia «ritenuta» e ce n'è una «delegata» dal re<sup>6</sup>.

Il 21 ottobre del 1467 Luigi XI rende i giudici inamovibili<sup>7</sup>. Il 12 dicembre del 1604 appare la giustizia-merce, proprietà privata di chi l'acquista (patrimonialità delle cariche). I giudici-proprietari della funzione giustizia sono più imparziali rispetto a quelli non proprietari? Se ne è discusso e se ne discute<sup>8</sup>. La patrimonialità delle cariche interviene *pour le plus grand bien du Trésor publique*<sup>9</sup>.

Il primo dovere del re è di garantire la sicurezza ai sudditi. Il secondo è di garantire la giustizia. Quando assume il potere, il re giura di interdire *toutes violences et iniquités, garder en tout jugement équité et miséricorde*<sup>10</sup>. La mano della giustizia è nello scettro reale, e tale giustizia, ovviamente, è anche giustizia sociale paternalistica, feudale: i concetti di giustizia formale e sostanziale nascono con la società moderna. Il re agisce «per il bene comune» (*utilitas totius regni*)<sup>11</sup>. Tutti possono chiedere giustizia al re, ammesso che la richiesta arrivi a destinazione. La forza dei deboli contro i potenti è la forza suprema della giustizia dei re.

La giustizia è legata al feudo. Il signore ne è giudice. In regime feudale ogni barone è sovrano nella sua baronia: «egli amministra giustizia in queste terre», ed è questo il contrassegno di sovranità<sup>12</sup>. Terra, feudo, potere, giustizia. La giustizia resa in pubblico sotto gli occhi della collettività (quadro offerto da Huizinga) è manifestazione di potenza, freno all'arbitrio. «Il diritto di giustizia» è il principale diritto signorile, sintesi di tutti gli altri diritti. A questo diritto è legato quello di *établissements*, ossia di prendere decisioni di carattere generale, amministrativo, per tutto il territorio del signore<sup>13</sup>.

La giustizia era lenta - sempre la giustizia lo è stata. Lenta e costosa. Nel XVII secolo si diceva: «a chi si rivolge alla giustizia occorrono tre

<sup>5</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 48 ss.

<sup>6</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 37.

<sup>7</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 59. Ovviamente si tratta di un'inamovibilità relativa; quella vera, i giudici occidentali la conquistano nel diritto anglosassone.

<sup>8</sup> A. de Toqueville, op. cit., p. 192; A. Bourdè, «Les Lumières», in G. Duby, *Histoire de la France de 1348 à 1852*, Paris, Larousse, 1987, p. 258; J. Ellul, *Histoire des institutions*, 4, «XVI-XVII siècle», Paris, Puf, 1987, p. 61 ss.; J.-L. Harouel, J. Barbery, E. Bournazel, J. Thibaut-Payen, *Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution*, Paris, Puf, 1987, p. 458.

<sup>9</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 60.

<sup>10</sup> J. Ellul, *Histoire des institutions*, 3, «Le Moyen Age», Paris, Puf, 1982, p. 276 ss.

<sup>11</sup> J. Ellul, op. cit., p. 277.

<sup>12</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 20.

<sup>13</sup> J. Ellul, op. cit., p. 169.

sacchi: uno di carta, un altro pieno di soldi e un sacco di pazienza»<sup>14</sup>. I nostri sudditi, scrive Enrico II nel 1152 in un editto, «trascurano le loro faccende domestiche, le loro arti, le loro industrie [...] e spendono il loro tempo a seguire i processi di cui non vedono mai la fine. Consumano così i migliori anni della loro vita e i loro beni»<sup>15</sup>.

Nei secoli XIV e XV si verifica un fenomeno nuovo e importante: il diritto prende nella società un posto che mai aveva avuto prima. «Vi sono dei periodi nei quali il diritto ha importanza secondaria (secoli XI-XIII, per esempio) e altri in cui, invece, ha importanza primaria. Quando una società è relativamente armonica, il diritto ha scarsa importanza, mentre l'acquista nei periodi di crisi. Nei periodi di crisi il diritto serve per appianare i conflitti, per ricreare armonia, per garantire una passabile convivenza. Nei secoli XIV e XV il diritto acquista importanza a ogni livello: la Chiesa è in crisi, i papi cercano di far fronte alla crisi moltiplicando i testi giuridici, le bolle, le decretali; riordinano il diritto canonico. Il potere dei re in crisi cerca di sorreggersi con il diritto. Il diritto diviene volontarista»<sup>16</sup>. I giuristi (i legisti), legati alla monarchia, acquistano potere. Escogitano formule in favore della monarchia. La principale: *princeps legibus solutus est*. Altre ancora: «il re impera nel suo regno in modo assoluto», «la volontà del re è legge», «il re è fonte di giustizia».

Questa tradizione è in larga parte presente in Italia alla metà del XIX secolo. È presente in Piemonte: «la Giustizia *emana dal Re* ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce»<sup>17</sup>.

Il re è giustizia. Il buon re è giustizia - «ah, se il buon re sapesse!». Ma nel XVII secolo si era avuto un evento rivoluzionario: in Inghilterra avevano arrestato il re, l'avevano processato e giustiziato. Perché? Perché, a giudizio degli inglesi, tenuta presente la «Magna Charta», anche lui era soggetto alla legge, mentre si era sottratto al suo imperio<sup>18</sup>.

VINCENZO ACCATTATIS

<sup>14</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 45.

<sup>15</sup> A. Lebigre, op. cit., p. 44.

<sup>16</sup> J. Ellul, op. cit., p. 343 ss.

<sup>17</sup> Art. 68 dello Statuto albertino.

<sup>18</sup> V. Wedgwood, *The trial of Charles I*, London, Penguin Books, 2001, p. 12.